

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 655/2000 DEL CONSIGLIO**

**del 27 marzo 2000**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.

(5) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura <sup>(2)</sup>, sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

<sup>(2)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. GOMES

---

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (in t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2753	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0302 69 35 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	20 10 10 10 10 10 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione (a) (b)	90 000	3	1.4-31.12.2000
09.2756	ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	10 10 10 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato congelato e destinati alla trasformazione (a) (c)	8 000	3	1.4-31.12.2000
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi o refrigerati e destinati alla trasformazione (a) (b)	300	0	1.4-31.12.2000
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (a) (b)	8 000	0	1.4-31.12.2000
09.2773	ex 0306 13 10 ex 0306 23 10	10 11 91	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	12 000	0	1.4-31.12.2000
09.2779	ex 0304 90 05	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (a) (b)	16 000	3,5	1.4-31.12.2000
09.2780	ex 0304 20 91 ex 0304 90 97	10 60	Filetti congelati di merluzzi granatieri ( <i>Macruronus novaezealandiae</i> ), e altre carni congelate di merluzzi granatieri, destinati alla trasformazione (a) (b)	20 000	3,5	1.4-31.12.2000
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Tubi di calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> — <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	11 000	3,5	1.4-31.12.2000
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> — <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp. Congelati sia interi, sia con tentacoli ed ali, destinati alla trasformazione (a) (b)	500	3	1.4-31.12.2000
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 50 00 ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	10 10 20 10	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), intere, compresa la testa, di peso superiore a 140 g l'una (aringa intera) o lati di aringa di peso superiore a 80 g il pezzo, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	20 000	0	1.11-31.12.2000

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (in t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2790	ex 1604 14 16	20 95	Filetti detti «loins» di tonni e di palamite, destinati alla trasformazione (a) (b)	4 000	6	1.4-31.12.2000
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, conservate con spezie/acetato, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (a) (b)	5 000	6	1.4-31.12.2000
09.2794	ex 1605 20 99	45	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , cotti e sgusciati, destinati alla trasformazione (a) (b)	5 000	6	1.4-31.12.2000

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, esclusi il taglio ad anelli, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura,
- etichettatura,
- trattamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(c) Il beneficio del contingente è consentito per i prodotti esclusivamente destinati alla salatura o all'essiccamento.